

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1982, N. 61

Disciplina delle concessioni e licenze per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle relative tasse

(BURL n. 46, 1° suppl. ord. del 17 Novembre 1982)

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-11-12;61

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione.

1. La presente legge disciplina le occupazioni di spazi ed aree di qualsiasi natura di pertinenza del demanio della regione Lombardia, di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio a favore di detto demanio, di spazi soprastanti o sottostanti le aree demaniali della regione stessa, ivi comprese le occupazioni derivanti da condutture ed impianti adibiti a servizi pubblici di distribuzione di acqua e di sostanze energetiche in regime di concessione amministrativa.
2. Per le occupazioni regolate dalla presente legge sono dovute alla regione i canoni e le tasse delle tabelle A e B ad essa allegate.

Art. 2.

Concessioni e licenze.

1. Sono soggette a concessione regionale le occupazioni elencate nella tabella A allegata alla presente legge, qualunque ne sia la durata, nonché ogni altra occupazione avente durata superiore ad un anno.
2. Le rimanenti occupazioni, elencate nella tabella B, sono assentite a mezzo di licenza.

Art. 3.

Registro dalle concessioni.

1. È istituito, presso il servizio regionale demanio e patrimonio, il registro delle occupazioni assentite in applicazione della presente legge; in esso sono annotati, per ciascuna concessione o licenza;
 - a) gli estremi del provvedimento;
 - b) le generalità e il domicilio del titolare;
 - c) l'oggetto, la durata e la località dell'occupazione.

Titolo II

DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

Art. 4.

Domanda.

1. La domanda di concessione è presentata alla giunta regionale, servizio regionale demanio e patrimonio, e deve contenere l'esatta identificazione dell'area oggetto della richiesta, da documentarsi con estratto di mappa catastale od altro mezzo idoneo.
2. Quando per l'esercizio dell'occupazione siano previsti impianti fissi od opere permanenti, ne deve essere prodotto il progetto insieme con un estratto dello strumento urbanistico in vigore comprendente l'area interessata, fermo restando per il richiedente l'obbligo di munirsi di ogni altra concessione, licenza, autorizzazione o permesso necessario a norma di leggi vigenti per l'esercizio delle attività per cui è richiesta l'occupazione.

Art. 5.

Istruttoria.

1. La domanda di concessione viene trasmessa dal servizio regionale demanio e patrimonio ai servizi regionali competenti per materia che, dopo aver proceduto all'istruttoria tecnica e all'accertamento di fatto ritenuti necessari, esprimono il proprio parere in ordine agli aspetti tecnici e finanziari della richiesta e del conseguente provvedimento.
2. Il parere espresso dai servizi competenti ai sensi del comma precedente, è vincolante.
3. Qualora la concessione riguardi aree soggette a vincolo idrogeologico, essa non può venir accordata qualora non sia stata conseguita l'autorizzazione di cui all'art. 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 .
4. Qualora per l'occupazione di una stessa area vengano presentate più domande, la concessione è rilasciata con le seguenti priorità:
 - ad enti pubblici
 - per opere e impianti previsti in atti di programmazione regionale o subregionale;
 - al richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che a giudizio dell'autorità concedente risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

Art. 6.

Cauzione.

1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, nonché degli oneri che dall'esercizio di essa dovessero comunque far carico alla regione, deve essere versata, a mezzo di deposito presso la tesoreria regionale, una cauzione d'importo non superiore a L. 10.000.000 e non inferiore a L. 500.000, da determinarsi con il decreto di concessione.
2. Qualora nel corso della concessione venga meno la necessità delle garanzie prestate, l'assessore preposto al servizio regionale demanio e patrimonio può disporre lo svincolo, su richiesta del concessionario e su parere favorevole del servizio stesso.

Art. 7.

Atto di concessione.



1. La concessione è assentita con decreto del direttore generale competente.(1)
2. Con disciplinare allegato al decreto sono stabiliti la durata della concessione, le eventuali modalità particolari del suo esercizio, l'ammontare del canone e della tassa dovuti nonché della cauzione di cui al precedente art. 6 , i termini entro i quali debbono essere iniziate ed ultimate le opere eventualmente previste.

3. Qualora le modalità della concessione siano difformi da quelle richieste, l'istante può rinunziarvi con dichiarazione da comunicarsi all'autorità concedente entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto e del disciplinare; trascorso tale termine, quest'ultimo s'intende comunque come accettato in ogni sua parte.

Art. 8.

Effetti della concessione.

1. La concessione s'intende accordata: senza pregiudizio dei diritti di terzi; con l'obbligo di reintegrare i danni arrecati all'amministrazione regionale o a terzi in conseguenza del suo esercizio; con la facoltà della regione di revocarla, modificarla o apporvi nuove prescrizioni o condizioni.
2. Anche in mancanza di specifica previsione nel disciplinare, la manutenzione dei beni e delle opere formanti oggetto di concessione e delle loro pertinenze è a carico del concessionario, che risponde dei danni subiti dall'amministrazione per l'inosservanza dei relativi obblighi.

Art. 9.

Esecuzione di impianti ed opere occorrenti per l'esercizio della concessione.

1. Nel corso dei lavori il concessionario, salvo che non risulti altrimenti disposto nel disciplinare, è tenuto:
 - a) a collocare segnalazioni luminose ben visibili durante la notte;
 - b) a non intralciare la viabilità;
 - c) a non costruire ponti e a non depositare scarichi anche temporanei sulla sede stradale;
 - d) a non impiegare mine o quant'altro possa costituire pericolo o causare molestia;
 - e) a non far affluire acqua sulla sede stradale;
 - f) a mettere in opera ripari atti ad evitare danni a persone o cose.
2. Salvo il caso in cui, a seguito di tempestiva richiesta motivata da causa di forza maggiore, il concessionario ottenga dall'autorità concedente la proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, l'inosservanza dei termini stessi comporta la decadenza della concessione, e l'ulteriore occupazione comporta l'applicazione della soprattassa di cui al successivo art. 15, secondo comma.
3. La domanda di concessione riproposta a seguito della predetta decadenza si considera come nuova ad ogni effetto.
4. Qualora risulti che all'esecuzione dei lavori sia stato dato inizio anteriormente alla comunicazione del decreto e del disciplinare ai sensi del precedente art. 7, ult. co., la concessione è revocata e non può essere ulteriormente assentita, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 15.

Art. 10.

Successione.

1. Le concessioni di cui siano titolari persone fisiche sono trasferibili per successione a causa di morte, su richiesta degli aventi diritto.
2. Può essere autorizzato, con decreto, il trasferimento della concessione, per atto tra vivi, qualora la concessione abbia per oggetto accesso a terreni e fabbricati.
3. Può altresì essere disposto, a richiesta, il subentro nella concessione di un ente pubblico a cui favore venga devoluto il patrimonio di altro ente pubblico che ne fosse titolare, e che venga disciolto.

4. Le richieste di cui ai commi precedenti debbono essere presentate a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data della devoluzione ovvero della denuncia di successione.

Titolo III

DISCIPLINA DELLE LICENZE

Art. 11.

Norme applicabili.

1. Ai fini dell'emanazione e dell'esercizio delle licenze per occupazioni non soggette a concessione a norma dell'art. 2, ult. co., della presente legge si osservano le disposizioni di cui ai precedenti art. 4, primo comma, 5, 8.

Art. 12.

Procedimento.

1. La licenza è accordata con provvedimento dell'assessore preposto al servizio regionale demanio e patrimonio; in essa sono indicate la durata dell'occupazione autorizzata, le prescrizioni e condizioni per il suo esercizio e l'ammontare della tassa dovuta.

Titolo IV

DISCIPLINA DELLA TASSA



Art. 13.(2)



Art. 14.(2)

Art. 15.

Occupazioni senza titolo e altri inadempimenti.

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali senza la prescritta concessione o licenza, o perdurante oltre il termine previsto dalla concessione o licenza, comporta il pagamento della tassa dal giorno in cui è iniziata l'occupazione a quello in cui è cessata, con applicazione degli interessi di mora di cui alla L. 26 gennaio 1961, n. 29.
2. L'occupante senza titolo è tenuto inoltre a corrispondere una soprattassa pari al terzo delle tasse complessivamente dovute.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al caso in cui il titolare non abbia ottemperato agli obblighi derivanti dalla concessione o licenza, salvo l'esercizio del potere di revoca ai sensi del precedente art. 8.



Art. 16.(2)

Art. 17.

Delega di firma.

1. L'assessore preposto al settore gestione finanziaria e contabile può delegare, a norma dell'art. 31 della L.R. 1 agosto 1979 n. 42, la firma degli atti relativi all'accertamento ed alla riscossione delle tasse e soprattasse previste dalla presente legge.



Art. 18.(2)

Art. 19.

Norma transitoria.

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la domanda di cui al precedente art. 4 deve essere presentata entro sessanta giorni da tale data, decorsi i quali si considerano senza titolo.

2. Se la concessione e licenza viene rilasciata, per l'occupazione relativa al periodo precedente la tassa non è dovuta.

Allegati



urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-11-12;61#ann1

TABELLA (3)

Num.	Oggetto o conces sione	Canon e dal 1.1.200 1 (in lire)	Canon e dal 1.1.200 1 (in lire)	Canon e dal 1.1.200 2 (in euro)	Canon e dal 1.1.200 2 (in euro)
1	Occupazione di suolo con delimitazione dello spazio utilizzato	<i>annuo per mq</i>	<i>canone minimo</i>	<i>annuo per mq</i>	<i>canone minimo</i>
a	area nuda	15.000	150.000	8,91	89,00
b	area nuda	30.000	300.000	17,82	178,00

	da occupare con strutture portuali				
<i>c</i>	area occupata da strutture portuali	90.000	900.000	53,45	535,00
<i>d</i>	area litoranea per ormeggio unità di navigazione o binario o simile	40.000	400.000	23,76	238,00
<i>e</i>	area da occupare con impianti facilmente rimovibili	25.000	250.000	14,85	148,00
<i>f</i>	area da occupare con impianti fissi o di difficile rimozione	35.000	350.000	20,79	208,00
<i>g</i>	area da occupare con parcheggi o	18.000	180.000	10,69	107,00

	altre pertinenze				
<i>h</i>	passi carrai	10.000	100.000	5,94	59,00
2	Occupazioni temporanee o senza impedimenti al pubblico passaggio di spazio acque o, soprasuolo o sottosuolo	<i>annuo per mq</i>	<i>canone minimo</i>	<i>annuo per mq</i>	<i>canone minimo</i>
<i>a</i>	balconi, verande, tende fisse o retrattili, (anche se temporanei e inferiori all'anno)	2.000	40.000	1,19	24,00
		<i>giornaliero per mq</i>	<i>canone minimo</i>	<i>giorno per mq</i>	<i>canone minimo</i>
<i>b</i>	altre occupazioni inferiori	300	60.000	0,18	36,00

	ai 15 giorni				
c	altre occupa zioni oltre i primi 15 e sino a 60 giorni	200	40.000	0,12	24,00
d	altre occupa zioni oltre i primi 60 e sino a 360 giorni	100	20.000	0,06	12,00
3	Occupazioni del suolo o sottosuolo per serbatoi e impianti collegati	<i>annuo per mq</i>	<i>canone minimo</i>	<i>annuo per mq</i>	<i>canone minimo</i>
a	per ogni serbatoio fisso o sotterraneo fino a 3000 litri	15.000	150.000	8,91	89,00
	per ogni	3.000	30.000	1,78	18,00

	serbatoio fisso o sotterraneo ogni 1000 litri ulteriori o frazioni e di 1000				
<i>b</i>	area dell'impianto con strutture e fisse	20.000	200.000	11,88	119,00
<i>c</i>	area dell'impianto libera da strutture	15.000	150.000	8,91	89,00
4	Occupazione del sottosuolo, soprasuolo e suolo mediante	<i>annuo per mq frazioni</i>	<i>canone minimo</i>	<i>annuo per mq frazioni</i>	<i>canone minimo</i>
	<i>condutture di acqua potabile</i>				
<i>a</i>	di diametro inferiore a cm.	200	100.000	0,12	59,00

	20				
<i>b</i>	di diametro uguale o maggiore a cm. 20	600	300.000	0,36	178,00
	<i>altre condutture impianti a rete in genere</i>				
<i>c</i>	di diametro inferiore a cm. 20	400	200.000	0,24	119,00
<i>d</i>	di diametro uguale o maggiore a cm. 20	900	450.000	0,53	267,00
5	Occupazione media nte condutture aeree	<i>annuo per km o frazione</i>	<i>canone minimo</i>	<i>annuo per km o frazione</i>	<i>canone minimo</i>
	<i>linee elettriche con sostegni nel suolo</i>				
<i>a</i>	con meno	1.500	30.000	0,89	18,00

	di 5 fili				
<i>b</i>	con 5 fili ed oltre	2.000	40.000	1,19	24,00
	<i>linee elettriche senza sostegni nel suolo</i>				
<i>c</i>	con meno di 5 fili	1.200	24.000	0,71	14,00
<i>d</i>	con 5 fili ed oltre	1.500	30.000	0,89	18,00
	<i>linee telefoniche e telegrafiche</i>				
<i>e</i>	con sostegni nel suolo	1.500	30.000	0,89	18,00
<i>f</i>	senza sostegni nel suolo	2.000	40.000	1,19	24,00
<i>g</i>	pali per linee elettriche o telefoniche, infissi entro i limiti della zona di rispetto legale previsti	4.000	40.000	2,38	24,00

	a dalle leggi vigenti				
6	Occupazione di spazio acque	<i>annuo per mq</i>	<i>canone minimo</i>	<i>annuo per mq</i>	<i>canone minimo</i>
	<i>per ormeggio</i>				
<i>a</i>	di unità di navigazione nei porti (anche con pali, boe e simili)	33.000	330.000	19,60	196,00
<i>b</i>	di unità di navigazione con boe in campi boia delimitati	30.000	300.000	17,82	178,00
<i>c</i>	di unità di navigazione con pali, boe e simili fuori dalle zone portuali	45.000	450.000	26,73	267,00

	<i>altre occupazioni di spazio acqueo</i>				
<i>d</i>	per darsene, porti privati e simili costruiti all'interno della linea litoranea sino a 200 mq	30.000	1.500.000	17,82	891,00
<i>e</i>	per darsene, porti privati e simili costruiti all'interno della linea litoranea a oltre i primi 200 mq o sporgenti rispetto alla linea litoranea	45.000	2.250.000	26,73	1336,00
<i>f</i>	spazio con strutture di ormeggio già	90.000	4.500.000	53,45	2673,00

	costruite				
<i>g</i>	per uso non esclusivo e attraversabile dai mezzi in navigazione, delimitate solo da boe o simili sino a mq 2000	800	400.000	0,48	238,00
<i>h</i>	per uso non esclusivo e attraversabile dai mezzi in navigazione, delimitate solo da boe o simili oltre i primi mq 2000 e sino a mq 10000	200	200.000	0,12	119,00
<i>i</i>	per uso non esclusivo e attraversabile	100	100.000	0,06	59,00

	dai mezzi in navigazione, delimitate solo da boe o simili oltre i primi mq 10000				
7	Altri usi specifici	<i>annuo per mq</i>	<i>canone minimo</i>	<i>annuo per mq</i>	<i>canone minimo</i>
	<i>Pontile destinato all'ormeggio sia temporaneo che stabile di unità di navigazione</i>				
<i>a</i>	con appoggio mobile sino a 20 mq	70.000	700.000	41,57	416,00
<i>b</i>	con appoggio mobile oltre i primi 20 mq	100.000	200.000	59,39	119,00
<i>c</i>	con appoggio fisso	90.000	900.000	53,45	535,00

	sino a 20 mq				
<i>d</i>	con appogg io fisso oltre i primi 20 mq	120.00 0	240.00 0	71,27	143,00
	<i>Cartelli pubblici tari e segna/ etici pubblici tari</i>				
<i>e</i>	spazio occupa to compre nsivo di tutta l'area occupa ta dai contraff orti di sosteg no e dalle sporge nze di proiezi one	11.000	55.000	6,53	33,00
<i>f</i>	area del pannell o con messa ggio pubblici tario (ogni 0,1 mq)	11.000	11.000	6,53	7,00
<i>g</i>	aument o per messa	11.000	55.000	6,53	33,00

	ggi plurimi con lo stesso pannello				
	<i>Posa di boe e/o pali per uso diverso dall'ormeggio</i>				
<i>h</i>	Boe e/o pali per segnalazioni di aree ad usi specifici	2.000	20.000	1,19	12,00
<i>i</i>	Boe e/o pali per segnalazioni pubblicitarie oltre al canone del messaggio	11.000	110.000	6,53	65,00

Nota 1

CRITERI DI APPLICAZIONE DEI CANONI

La superficie sottoposta al canone è quella sottratta all'uso pubblico in modo permanente o saltuario.

Il canone totale si calcola moltiplicando la lunghezza fuori tutto per la larghezza fuori tutto per le imbarcazioni e le altre strutture occupanti spazio acqueo.

Il canone annuo totale per ogni concessione viene arrotondato alle 1.000 lire superiori o all'euro superiore.

Non sono dovuti canoni inferiori alle 20.000 annue o 10 euro.

Nel caso di dubbi interpretativi o usi non specificati della presente tabella vale l'interpretazione ufficiale definita con direttive della Direzione generale trasporti e mobilità sulla base dei principi generali fissati nella presente legge e nella legge regionale 61/82 e successive integrazioni e modificazioni.

Nota 2

RIDUZIONI PER CATEGORIE SPECIFICHE

Sui canoni demaniali sono applicate le seguenti esenzioni o riduzioni:

- a) le imbarcazioni utilizzate dalle forze dell'ordine di pronto intervento per garantire la vigilanza e la sicurezza sulle acque interne sono esenti da canoni di concessione;
- b) i comuni o gli altri enti che in virtù della delega di funzioni di cui all'art. 6 della l.r. 22/1998 e successive modificazioni e integrazioni utilizzino direttamente e senza intermediari le aree demaniali portuali, allorché l'utilizzazione sia di interesse pubblico e senza scopo di lucro sono esonerati dal pagamento del canone. In tal caso, tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e delle strutture, nonché quelli di gestione dei servizi connessi sono a carico dell'ente utilizzante il quale può fissare, previo consenso della Direzione generale trasporti e mobilità, canoni d'ormeggio tali da coprire i costi di gestione del porto e dei servizi eventuali connessi;
- c) al fine di salvaguardare attività e situazioni tradizionali sulle acque interne sono possibili riduzioni del 40% dei canoni in particolare a:
- 40% proprietari di unità da diporto a remi e a motore elettrico con potenza non superiore a 1 kw,
 - 40% ormeggiatori al di fuori delle aree protette dei porti ma entro le zone demaniali portuali,
 - 40% pescatori professionisti, la cui attività quale costituisce fonte principale di reddito familiare,
 - 40% associazioni nautiche che per statuto non perseguono fini di lucro solo per gli spazi e gli ormeggi direttamente utilizzati per i fini sociali,
 - 40% concessionari di servizi di trasporto pubblico non di linea e di noleggio,
 - 40% idrosuperfici segnalate;
- d) per finalità di interesse pubblico sono possibili riduzioni dell'80% dei canoni in particolare per le sottoindicate categorie:
- 80% enti pubblici e comuni per il loro diretto uso e per attività senza finalità lucrative,
 - 80% concessionari di servizi di trasporto pubblico di linea (Gestione navigazione sui laghi),
 - 80% unità di navigazione sino ad 8 metri fuori tutto di proprietà dei residenti sulle isole lacuali o nella frazione S. Margherita di Valsolda.
- Le riduzioni non sono cumulabili, in caso di concorrenza, si applica la riduzione più favorevole.

NOTE:

1. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1 della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 (tabella D).
2. L'articolo è stato abrogato dall'art. 99, comma 1, lett. b) della l.r. 14 luglio 2003, n. 10.
3. L'allegato è stato sostituito dall'art. 11, comma 3 bis della l.r. 29 ottobre 1998, n. 22 aggiunto dall'art. 3, comma 2, lett. b) della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2. Vedi anche art. 11 della l.r. 29 ottobre 1998, n. 22.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia